

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – D.D. n. 690/45368 del 06.12.2010 di concessione di derivazione d'acqua dal T. Orco, in Comune di Feletto, ad usi agricolo e civile (Bealera Abbaziale).

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. n. 690-45368 del 06.12..2010 - Codice univoco: TO-A- 10075

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

determina

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, al Consorzio Ovest Torrente Orco, (omissis) con sede legale in C.so Indipendenza 50/C – 10086 Rivarolo C.se, la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Orco, in Comune di Feletto, a mezzo della Bealera Abbaziale, per l'uso agricolo e civile, di cui ai D.M. n. 8140 del 12.12.1939, D.M. n. 9504 del 04.01.1939, D.M. n. 6776 del 24.11.1938, citati in premessa, e alla SMAT S.p.A. (omissis), per l'uso civile relativo allo scarico del depuratore del Comune di Bosconero;

2. che la quantità d'acqua da derivare a mezzo della Bealera Abbaziale, in Comune di Feletto, sia fissata come segue:

a) nel periodo compreso tra il 15 Maggio ed il 31 Agosto di ogni anno 2.100 l/s massimi;

b) nei periodi compresi tra il 15 Aprile e il 14 Maggio e tra il 1 Settembre e il 15 Settembre di ogni anno 1.500 l/s massimi;

c) nel periodo compreso tra il 16 Settembre e il 14 Aprile di ogni anno 300 l/s massimi.

3. che l'acqua derivata sia utilizzata per gli usi irrigui della superficie irrigabile pari a 2.054 Ha e della superficie irrigata consortile convenzionale pari a 1.643 Ha, per una portata media di 1.925 l/s, e per l'uso civile per una portata media di 175 l/s, corrispondenti agli usi agricolo e civile, ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.;

4. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

5. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 1 febbraio 1987, giorno successivo alla scadenza delle grandi derivazioni ad uso irriguo, e quindi fino al 31 gennaio 2027, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

6. di subordinare l'efficacia del presente provvedimento al versamento, da parte del beneficiario, entro 30 giorni a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, al versamento degli importi dei canoni arretrati, qualora non corrisposti, alla Regione Piemonte per il periodo dal 1-1-2005 al 31-12-2010 per complessivi Euro 12.478,00 (comprensivi del canone per l'annualità in corso) per l'utenza relativa alla Bealera Abbaziale, e per gli esercizi futuri alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

7. che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque" di cui al D.Lgs. 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

8. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

Si informa che il canone e i sovracanonici di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 06.12.2010:

"(... omissis ...)

Art. 11 - Deflusso minimo vitale (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 4.000 l/s, che corrisponde al DMV di base, che potrà essere incrementato a seguito della definizione dei fattori correttivi ambientali (Q, N) temporaneamente posti uguale a 1 e del fattore di modulazione temporale.

Nelle more del completamento delle azioni volte al riequilibrio del bilancio idrico, ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 17 luglio 2007, n. 8/R - Regolamento regionale recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", nel tratto del T. Orco che va dalla presa del Consorzio irriguo di Favria, Salassa, San Ponso, a quella del Comune di Chivasso, si applica un DMV ridotto ad un terzo del valore calcolato ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento, pari a 1.330 l/s.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali.

In tal caso ciò comporterà l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente.

(... omissis ...)"